CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

Composta da
Dott. Federico Sena — Presidente
Dott. Giommaria Cuccuru — Consigliere
Dott. Marcello Giacalone — Consigliere est.
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa iscritta al n.127/2011 RG, promossa da
HOTEL [redacted] SRL
in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Olbia, [redacted]

RICORRENTE

CONTRO

INPDAP
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to [redacted]

RESISTENTE

rilevato che il presupposto per la concessione della sospensione ex art.373 cpc è l'esistenza di un di "un grave ed irreparabile danno", ovvero di un "gravissimo danno";
rilevato che tale procedimento ex art. 373 c.p.c. essendo di natura incidentale non consente valutazioni di merito diverse da quelle riguardanti la suddetta gravità e l'irreparabilità dal danno derivante dall'esecuzione della sentenza impugnata;
rilevato che, per danno grave, deve intendersi un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio ricavabile dall'esecuzione da parte del creditore rispetto al pregiudizio patito dal debitore; per danno irreparabile, un pregiudizio insuscettibile di reintegrazione per equivalente;
rilevato che nel caso di specie, il ricorrente individua il danno grave ed irreparabile nelle conseguenze che il pagamento della somma riconosciuta a favore dell'istituto appellato produrrebbe sulla complessiva situazione patrimoniale e finanziaria della società ricorrente e dei di lei dipendenti, posto che la stessa non riuscirebbe a fare fronte all'importo di cui alla sentenza n.[redacted]/2010 della Corte [redacted] così determinando la sua definitiva uscita dal mondo imprenditoriale e la perdita del posto di lavoro da parte di circa 10 dipendenti (e relative famiglie);
ritenuto che, dalla comparazione delle rispettive posizioni, quella maggiormente pregiudicata dall'esecuzione integrale della gravata sentenza è senza dubbio quella del ricorrente;
ritenuto, peraltro, che la ricorrente non allega né comunque dimostra di subire danno anche dal pagamento della minore somma riconosciuta dal giudice di primo grado [redacted], oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo)

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE

accoglie parzialmente l'istanza ex art.373 cpc, e dichiara la sentenza n.[redacted]/2010 della Corte [redacted] sezione distaccata di [redacted] provvisoriamente esecutiva fino al limite di € 150.000,00. Si comunichi.
Sassari il 16.5.2011.

Il Presidente
Dott. Federico Sena

Il Consigliere relatore
Dott. Marcello Giacalone

P.P.V.
x Avv. P. Filo,
10/06/2011

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
6 GIU. 2011
IL CANCELLIERE C2
Dr.ssa Isabella DROGHETTI

IL CANCELLIERE C2
Dr.ssa Isabella Droghetti